

**AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO DEI PROFESSIONISTI DA UTILIZZARE PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI PER SERVIZI LEGALI**

DI CUI ALL'ART. 17, COMMA 1. LETTERA D) DEL D.LGS. 50/2016

La SIN S.p.A. (Società a capitale misto pubblico-privato con partecipazione pubblica maggioritaria) è organismo di diritto pubblico a cui l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 14 comma 10 bis del D. Lgs. n° 99/04, ha affidato la gestione e lo sviluppo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) i cui servizi sono intesi di interesse pubblico ai sensi dell'art. 15 del citato D. Lgs n° 173/98. La Società attualmente opera ai sensi di quanto previsto all'art. 23 c. 7 del D.L. 24 giugno 2016 n. 113, poi convertito con L.16/2016.

SIN intende procedere alla formazione di un Albo dei professionisti, in forma singola o associata, da utilizzare per il conferimento di incarichi per servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lettera d) del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Pertanto, con Determina del Direttore Generale n. 753 del 4 aprile 2019 è stata disposta la pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale www.sin.it.

1. Formazione e tenuta dell'Albo

L'Albo di professionisti, in forma singola o associata, che sarà formato tramite il presente Avviso, verrà suddiviso in relazione ai rami del diritto cui attengono gli incarichi da affidare nelle seguenti sezioni materie:

- A. Diritto civile;
- B. Diritto penale;
- C. Diritto del lavoro;
- D. Diritto commerciale;
- E. Diritto societario;
- F. Diritto amministrativo.

L'iscrizione è ammessa al massimo in due sezioni dell'Albo

I professionisti, in forma singola o associata, che avranno presentato la loro candidatura e che sono in possesso dei requisiti richiesti saranno inseriti in ciascuna sezione dell'Albo in ordine alfabetico, senza ordine di priorità.

2. Modalità e requisiti per l'iscrizione

Per l'iscrizione nell'Albo possono presentare domanda i professionisti, in forma singola o associata, che risultino in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea
2. iscrizione all'Albo professionale da almeno 3 anni;
3. assenza di cause inconferibilità ed incompatibilità ovvero di conflitti di interesse con la SIN
4. non essere mai stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui all'art. 80 comma 1 del D. Lgs. 50/2016;

5. non aver mai riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001 e di cui alla Legge 190/2012;
6. non essere stato nei precedenti tre anni dipendente pubblico che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti di SIN o delle Società con quote di partecipazione in essa;
7. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
8. avere in atto idonea assicurazione per i rischi professionali.

In caso di domanda di iscrizione presentata da associazione professionale o da società di avvocati, la mancanza dei requisiti prescritti in capo anche ad uno solo dei professionisti che la compongono comporta il diniego dall'iscrizione all'Albo di tutta l'associazione di cui questi faccia parte.

In caso di domanda di iscrizione presentata da associazione professionale o da società di avvocati, il singolo avvocato che ne fa parte non può presentare, anch'egli, domanda di iscrizione all'Albo, e viceversa.

In caso di domanda di iscrizione presentata sia da un'associazione professionale e/o da una società di avvocati, sia dal singolo avvocato che ne fa parte, qualora entrambe le domande di iscrizione possano essere accolte per la sussistenza dei requisiti in capo ad entrambi i richiedenti, verrà presa in considerazione la domanda pervenuta per prima all'indirizzo di posta elettronica certificata sotto riportato.

Il singolo avvocato che fa parte di un'associazione professionale e/o di una società di avvocati non può presentare domanda di iscrizione fintanto che la associazione e/o la società di cui fa parte risulti iscritta nell'Albo, e viceversa.

La domanda di iscrizione, sottoscritta dall'interessato con firma digitale, deve essere presentata a SIN S.p.A., via pec all'indirizzo: protocollo.sin@pec.it **Alla cortese attenzione dell'Ufficio Gestione Societaria e Contrattualistica (GSC)**, corredata dalla documentazione di seguito indicata:

- A. Curriculum Vitae riportante un elenco delle referenze e dei principali clienti, di eventuali pubblicazioni effettuate, nonché la descrizione di almeno 2 (due) incarichi professionali negli ultimi 3 (tre) anni, per ogni ambito in cui si effettua la candidatura, evidenziando l'oggetto, il committente e le materie attinenti gli ambiti prescelti, ovvero, in alternativa, la dichiarazione di essere iscritti all'"Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori";
- B. fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore;
- C. nel caso di studio associato, una relazione sull'articolazione dello Studio ed i rami di diritto di cui prevalentemente si occupano gli avvocati che ne fanno parte;

E' possibile visionare e scaricare dalla sezione e-procurement del sito istituzionale della SIN il facsimile della domanda di iscrizione con dichiarazione da parte del professionista ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (

Nel caso di domanda di iscrizione presentata da associazione professionale o da società di avvocati, la domanda di iscrizione medesima deve essere sottoscritta, per le associazioni, da tutti gli associati o dal soggetto delegato; per le società, dal legale rappresentante. La documentazione di cui sopra, nel caso di domanda di iscrizione presentata da associazione professionale o da società di avvocati, deve essere presentata da ciascuno degli avvocati che ne fanno parte.

SIN si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di iscrizione e nel curriculum, anche richiedendo eventuali integrazioni ulteriori. Qualora dovesse emergere dal suddetto controllo la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto previsto all'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

I Professionisti, singoli o associati, già iscritti all'Albo fornitori della SIN dovranno formulare una nuova candidatura

3. Validità dell'Albo

L'Albo è sempre aperto, ed avrà una validità di 24 (ventiquattro) mesi a far data dalla prima pubblicazione sul sito istituzionale della SIN e, comunque, resterà valido sino all'emissione dell'avviso successivo.

In base all'esame delle istanze e della documentazione allegata, i professionisti in possesso dei requisiti previsti verranno iscritti nelle varie sezioni dell'Albo secondo l'ordine di arrivo dell'istanza: la pubblicazione sul sito della SIN dei nominativi dei professionisti iscritti all'Albo avverrà con cadenza trimestrale.

La domanda si intenderà accolta se entro 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione il professionista riceverà una mail di conferma iscrizione.

La pubblicazione del primo elenco riguarderà i professionisti iscritti alla data del 30 giugno 2019.

4. Cancellazione dall'Albo

La cancellazione dall'Albo ha luogo:

- a) nel caso di accertata inadempienza nello svolgimento dell'incarico affidato (quale, a titolo indicativo, mancato rispetto delle tempistiche di erogazione del servizio, ovvero qualità del servizio offerto);
- b) su richiesta del soggetto iscritto;
- c) nel caso sia venuto meno uno dei requisiti di cui al paragrafo 2).

Nel caso di cui alla lettera a) la cancellazione dall'Albo viene comunicata al soggetto interessato, il quale non potrà presentare una nuova domanda di iscrizione prima che siano decorsi due anni dalla cancellazione.

Nel caso di cui alla lettera b), saranno cancellati dall'Albo medesimo tutti i dati riferiti al soggetto interessato.

5. Affidamento dell'incarico

La Società procederà al conferimento degli incarichi relativi ai servizi legali nel rispetto delle prescrizioni di cui alle Linee Guida n. 12 relative all'"Affidamento dei servizi legali" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 - per come anche recepite dal Consiglio di Amministrazione della Società con delibera del 27 febbraio 2019 - e dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, secondo quanto

previsto dall'art. 4 del D. Lgs. 50/2016, nonché delle successive modifiche e/o integrazioni che dovessero essere emanate dalla predetta Autorità.

La selezione dall'Albo degli operatori qualificati tra cui svolgere la valutazione comparativa verrà effettuata sulla base di criteri non discriminatori, che tengano conto: a) dell'esperienza e della competenza tecnica; b) della pregressa proficua collaborazione con la SIN in relazione alla medesima questione. Sarà garantita l'equa ripartizione degli incarichi, onde evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcuni professionisti, ferma restando la necessità che il profilo selezionato sia adeguato all'oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico da affidare.

L'affidamento diretto ad un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all'art. 17 comma 1, lettera d) del Codice dei Contratti pubblici verrà effettuato solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali (documentata urgenza della prestazione, consequenzialità tra incarichi, assoluta particolarità della controversia).

Ai professionisti individuati nell'ambito degli operatori iscritti all'Albo sarà trasmessa via pec una richiesta di preventivo che specifichi tempi e costi della prestazione nonché il ribasso percentuale eventualmente offerto rispetto ai parametri di tariffa.

A parità di requisiti posseduti, l'incarico verrà affidato al professionista, in forma singola o associata, che presenterà il preventivo più vantaggioso per SIN.

L'acquisizione delle candidature e l'inserimento nell'Albo non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte di SIN S.p.A., né alcun diritto del professionista in ordine all'eventuale conferimento dell'incarico.